

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori CASATI ed altri: Concessione di un contributo a favore del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3068)	879
PRESIDENTE	879, 880
FIETTA, <i>Relatore</i>	879
CAPALOZZA	879
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	880
Proposta di legge (Discussione e ritiro):	
COLITTO: Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario. (3031)	880
PRESIDENTE	880, 882
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	880
COLITTO	881, 882
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	881, 882
CAPALOZZA	881
ARATA	881
MURGIA	881
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	882

Discussione della proposta di legge dei senatori Casati ed altri - Concessione di un contributo a favore del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (3068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Casati, Bergamini, Venditti, Banfi, Palumbo, Jacini, Bergmann, e Parri: Concessione di un contributo a favore del Centro Nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano.

Sulla proposta, che è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, la Commissione finanze e tesoro della Camera, ha espresso parere favorevole, con l'intesa però che la spesa sia limitata all'esercizio 1953-54 e agli altri due successivi.

L'onorevole Fietta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FIETTA, *Relatore*. Ritengo che tutti siano a conoscenza delle benemerienze del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano e, tenendo anche presenti le sollecitazioni che da ogni parte ci pervengono per l'approvazione della proposta in esame, la raccomando vivamente alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Mi dichiaro favorevole, anche a nome del mio gruppo, alla proposta di legge che la Commissione è chiamata ad esaminare.

La seduta comincia alle 9,40.

BREGANZE, *ff. Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000.000 (cinque milioni) annui per la durata di anni tre, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54 a favore della Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano — Palazzo di Giustizia ».

(È approvato).

ART. 2.

« Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio) per l'esercizio 1953-1954 e per i due esercizi successivi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Colitto: Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952, n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario. (3031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modifica dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952 n. 158, riguardante il riordinamento del casellario giudiziario.

Il relatore, onorevole Guerrieri Emanuele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Come la Commissione ricorderà, con recente legge del 14 marzo 1952, n. 158, è stata riordinata la materia del casellario giudiziario. L'onorevole Colitto, con la proposta di legge che viene al nostro esame, ha creduto di ravvisare una lacuna nella seconda parte dell'articolo 1 della legge suddetta e cioè nella parte che riflette le sentenze di assoluzione che non vanno iscritte nel casellario.

Questa seconda parte riguarda sentenze per le quali vi è dichiarazione di non doversi procedere o assoluzione perché il fatto non

sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando le sentenze non importano applicazione di misure di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato. E ancora: sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

L'onorevole Colitto pensa che si sia ommesso in questo articolo di considerare il caso di estinzione del reato, previsto dall'articolo 544 del codice penale, per i delitti contro la libertà sessuale, per i delitti di corruzione di minorenni e anche per il delitto di sottrazione di minore o incapace, quando vi sia il susseguente matrimonio.

Ora, probabilmente, se l'onorevole Colitto avesse prospettato il caso quando si discusse la legge, esso sarebbe stato preso in buona considerazione. Ma io mi domando se, una volta che la legge è stata fatta, sia opportuno modificarla, tenendo conto della sua recente approvazione. Dubito inoltre che, nella realtà, si sia trattato di una lacuna. A questo dubbio mi induce il fatto che la seconda parte dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1952 non contempla tutte le ipotesi di assoluzione. Per esempio non prevede il caso di estinzione del reato dipendente dal verificarsi della prescrizione, che è un caso il quale potrebbe essere ugualmente meritevole di considerazione, così come quello prospettato dall'onorevole Colitto. Non solo, ma il riferimento all'articolo 544, riferimento puro e semplice, porterebbe anche a questa conseguenza: bisognerebbe provvedere alla cancellazione dell'iscrizione, nel caso in cui il matrimonio e quindi l'estinzione del reato segua a una condanna già applicata. Ipotesi questa che il testo della legge 14 marzo 1952 ha espressamente escluso per il caso di estinzione dei reati in seguito ad amnistia.

L'articolo 544, inoltre, non si applica soltanto nei confronti dei coniugi, ma anche nei confronti dei terzi che hanno preso parte al reato; e nei confronti dei terzi non è neppure possibile configurare quella ragione di convenienza che l'onorevole Colitto adduce nella sua proposta in ordine agli interessi dei coniugi ed a quelli della prole.

D'altra parte mi domando se una iscrizione nel casellario giudiziario possa essere considerata con riferimento all'interesse dei terzi o non debba viceversa essere considerata con riferimento all'interesse delle sole persone del cui certificato si tratta. Quindi, giustificare la proposta di legge con riferimento a quello che

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

potrebbe essere l'interesse della prole non può essere un argomento decisivo.

Per tutte queste ragioni sono perplesso circa l'utilità di procedere alla modificazione del testo di legge approvato soltanto da pochi mesi, non sembrandomi evidenti le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere che la legge contenga una lacuna, piuttosto che una esclusione intenzionalmente voluta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLITTO. Ho esaminato i precedenti della legge e posso assicurare il relatore che, in occasione della discussione del disegno di legge sul riordinamento dei casellari giudiziari, la materia che forma oggetto di questa mia proposta di legge, non fu presa assolutamente in considerazione.

L'idea della proposta di legge è sorta nella mia mente perché nel mio studio sono comparsi due coniugi i quali erano precedentemente in lite per effetto di una querela di violenza carnale e che poi si sono sposati. Essi mi domandavano perché nel certificato penale dovesse rimanere il ricordo di quel fatto, che turbava la serenità delle relazioni domestiche e poteva riflettersi anche sulla prole: La Commissione sa benissimo che, quando si chiede il certificato penale e in esso risulta anche solo una annotazione di assoluzione, questa ha sempre un certo valore.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Faccio osservare che dopo dieci anni l'annotazione viene cancellata. Per quanto riguarda la prole, i dieci anni possono considerarsi certamente sufficienti.

COLITTO. Insomma, colpito dalla situazione particolare in cui si trovavano i coniugi di cui ho parlato, mi proposi di esaminare la legge e, rivedendo i precedenti, ebbi l'impressione che si trattasse appunto di una lacuna della legge stessa.

Dichiaro subito, però, che se ci saranno delle perplessità, dirò a quei due coniugi che debbono attendere dieci anni.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Le ordinanze di proscioglimento non vengono iscritte. Nella sua proposta si parla anche delle ordinanze.

CAPALOZZA. Io sono favorevole alla proposta dell'onorevole Colitto. Mi sembra evidente che il caso in esame non fu considerato nella elaborazione della precedente legge per pura dimenticanza. Noi ricordiamo come nella elaborazione della legge, specialmente da parte del Senato, furono apportate delle modificazioni e introdotti degli emendamenti aggiuntivi, e fu ritenuto che per alcuni reati

potevano effettivamente sorgere delle perplessità. Ma nel caso in esame abbiamo una tipica situazione, nella quale il reato viene considerato come mai commesso. È una specie di sanatoria, che non possiamo considerare *ex nunc*, ma indubbiamente *ex tunc*. Le conseguenze, di carattere morale, sono importanti e ne ha già parlato l'onorevole Colitto, il quale nella sua esperienza professionale si è dovuto occupare del caso, che ha citato, di due coniugi che hanno generato della prole e si trovano ancora nel certificato penale una macchia così infamante, che conduce perfino alla perdita dell'elettorato non soltanto passivo ma anche attivo. Io penso veramente che una riparazione debba essere fatta e che si debba plaudire all'iniziativa illuminata dell'onorevole Colitto.

ARATA. Sono anche io favorevole alla proposta dell'onorevole Colitto che mi sembra onesta sotto l'aspetto morale e fondata sotto l'aspetto giuridico.

Vorrei osservare che la legge si è preoccupata di risolvere in modo del tutto particolare questa situazione. Essa dichiara estinto il reato, quindi dà una completa sanatoria. È giusto pertanto che si verifichino tutte le conseguenze relative anche per quanto riguarda il casellario giudiziario. Quale è lo scopo del casellario? Quello di dare una indicazione della personalità degli individui anche ai fini dell'indagine prevista dal Codice penale. Ma quando la legge applica una sanatoria, perché dobbiamo lasciare uno strascico nel casellario? Perché dobbiamo dire: la legge ha estinto il reato, però la tua personalità deve restare macchiata? Non dobbiamo dimenticare che i carabinieri, quando ricevono l'incarico di accertare i precedenti e la moralità di una persona, vanno al casellario e poi scrivono: « Il tale, famigerato per atti di violenza carnale, ecc. ».

Mi sembra quindi che quella dell'onorevole Colitto sia una proposta onesta, perché in piena coerenza e in adesione logica allo spirito del legislatore. Dichiaro quindi la mia piena adesione alla proposta stessa.

MURGIA. Anche io sono favorevole al provvedimento che mi sembra altamente morale e giuridicamente coerente, come è stato osservato dagli oratori che mi hanno preceduto, poiché ritengo giusto che di questo reato non resti traccia non solo per quanto riguarda la prole, ma anche per quanto riguarda gli stessi interessati. Domani, se essi vorranno fare una domanda per un impiego o per una carica, si troveranno sbarrata la strada da questa annotazione, mentre ritengo che il

TERZA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1953

reato estinto non dovrebbe lasciare traccia. Non capisco perché debba risultare dal casellario una condanna che, per legge, non è più condanna, in quanto si considera cancellata dall'origine.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che si tenessero presenti le disposizioni della legge, perché le osservazioni che sono state fatte sono al di fuori del sistema della legge. La legge dice che non sono iscritte le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove.

Ora, quando siamo di fronte a una sentenza di condanna per un reato molto più tenue di quello del quale tratta la proposta di legge in esame, iscriviamo la sentenza e non la cancelliamo neppure se il reato si estingue per remissione di querela o per amnistia. Invece, a questo particolare e grave reato vogliamo fare un trattamento speciale! Evidentemente andiamo al di là del sistema della legge.

Non c'è stata quindi una lacuna, determinata da dimenticanza o dal non aver considerato il caso, ma la verità è che non v'è nessuna ragione di considerare questo caso.

COLITTO. E quando non c'è stata la condanna?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando non c'è stata la condanna non si procede all'iscrizione. Però, siccome lei parla di ordinanza con cui si dichiara estinto il reato, lei parla del caso in cui la condanna è già stata inflitta.

COLITTO. Volevo inserire questo caso nel sistema della legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora tutta la legge andrebbe modificata, togliendo l'ipotesi dell'iscrizione nel caso in cui vi sia estinzione di reato successiva a una prima sentenza di condanna.

D'altra parte non credo che queste considerazioni di particolare riguardo alle persone possano prevalere su quella che è una considerazione generale, sia per l'articolo 133, sia anche per tutti gli altri casi che sono stati qui ricordati. Io ritengo che sia opportuno che la traccia di questi fatti rimanga, perché penso che, ad esempio, sia giusto che il giorno in cui una persona fa domanda per ammissione nella magistratura, il Ministro della giustizia sappia che essa ha avuto una condanna per corruzione, sia pure non espiata in conseguenza della estinzione del reato per successivo matrimonio.

Non mi pare che dobbiamo spingere il riguardo verso queste persone fino al punto di togliere ogni ricordo dei reati di particolare gravità, ai quali non consegue una sanzione non tanto perché i reati cessano di essere gravi, quanto perché si vuole favorire la regolarizzazione di certe situazioni. Infatti non si punisce non perché il reato non esiste più in seguito al successivo matrimonio, ma perché così si vuole spingere il colpevole a regolarizzare la posizione. Il Governo è però contrario a che del reato non resti traccia e che cada nell'oblio. Faccio presente inoltre che anche per queste ordinanze si applica la norma generale contenuta nella legge sul casellario, e cioè che dopo dieci anni ne viene cancellata ogni traccia.

COLITTO. In seguito all'intervento del Ministro Guardasigilli, dichiaro di ritirare la mia proposta di legge, riservandomi però di ritornare sull'argomento in altra sede.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Colitto ha dichiarato di ritirare la sua proposta di legge, la discussione si intende chiusa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge approvata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori Casati ed altri - « Concessione di un contributo a favore del Centro nazionale per la prevenzione e la difesa sociale, con sede in Milano ». (n. 3068).

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Voti favorevoli 29

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amicone, Arata, Artale, Borioni, Breganza, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Cecchini Lina, Cerabona, Cicerone, Colitto, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gallico Spano Nadia, Guerrieri Emanuele, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Murgia, Natali Ada, Paolucci, Riccio, Scalfaro, Trulli e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,50.